



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLE
FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

(Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria
nell’esercizio delle funzioni di Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2008)

modificato con:

- Delibera Consiliare n. 34 del 22/04/2013
- Delibera Consiliare n. 35 del 23/04/2013

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Modalità di esecuzione in economia
- Articolo 3 – Ambito di applicazione
- Articolo 4 – Divieto di frazionamento
- Articolo 5 – Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Articolo 6 – Competenze del Responsabile di Settore
- Articolo 7 – Istituzione dell'albo e compiti del Responsabile del II Settore
- Articolo 8 – Iscrizione all'Albo
- Articolo 9 – Istanza di iscrizione
- Articolo 10 – Procedura per l'iscrizione all'Albo
- Articolo 11 – Informative antimafia
- Articolo 12 – Effetto dell'iscrizione all'Albo
- Articolo 13 – Sospensione dall'Albo
- Articolo 14 – Procedimento per la sospensione
- Articolo 15 – Cancellazione dall'albo
- Articolo 16 – Partecipazione alle gare ufficiose
- Articolo 17 – Criterio di aggiudicazione
- Articolo 18 – Celebrazione della gara
- Articolo 19 – Verbale di gara e aggiudicazione provvisoria
- Articolo 20 – Aggiudicazione definitiva
- Articolo 21 – Il contratto
- Articolo 22 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Articolo 23 – Inadempimenti
- Articolo 24 – Verifica e collaudo
- Articolo 25 – Garanzie
- Articolo 26 – Disposizioni speciali per i servizi legali
- Articolo 27 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici
- Articolo 28 – Procedure per l'affidamento dei servizi legali e tecnici
- Articolo 29 – Modalità di erogazione della prestazione per i servizi legali e tecnici
- Articolo 30 – Abrogazione di norme

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'ambito di applicazione e le procedure da seguire per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Comune di Castellammare del Golfo.

Articolo 2
(Modalità di esecuzione in economia)

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

2. Per amministrazione diretta si intende l'acquisizione di beni e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Esse vengono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio. Per cottimo fiduciario si intende l'acquisizione di beni e servizi per i quali si rende necessario l'affidamento a persone o imprese esterne all'Amministrazione, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia nei limiti dell'importo di E 50.000,00 al netto dell'IVA, per le seguenti categorie:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;

u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;

c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);

e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);

3. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune individuate negli allegati II.A e II.B al Decreto LGS n° 163/2006, come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84 compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-govemment, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85 compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871: compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

i) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

l) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

m) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di

riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

o) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

p) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

q) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

4. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al D.lgs n° 163/2006:

a) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

b) servizi legali di cui all'articolo 26, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

c) servizi tecnici di cui all'articolo 27, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

5. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni periodiche di servizi e forniture,

a) a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, fino ad un importo inferiore ad E 50.000;

b) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, fino ad un importo inferiore ad E 50.000.

6. Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa forniture di importo complessivo superiore a quello indicato al presente articolo.

Articolo 4 **(Divieto di frazionamento)**

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli acquisti di beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Articolo 5 **(Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi)**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia, devono avvenire prioritariamente, utilizzando comunque i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

Articolo 6 **(Responsabile del procedimento)**

1. Il responsabile del procedimento nelle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia è il Responsabile del

Settore competente per materia al quale va imputata anche la determinazione del prezzo dei prodotti o dei servizi da acquisire e la valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

2. Il Responsabile di Settore competente, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo nei limiti delle risorse assegnategli, attraverso l'adozione del provvedimento a contrattare contenente:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dal presente regolamento;
- le modalità di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione;
- la quantificazione della spesa e l'intervento del bilancio su cui la stessa graverà.

Articolo 7

(Istituzione dell'albo e compiti del Responsabile del Settore Affari Generali)

1. Ai fini dell'acquisizione di beni e servizi in economia il Comune di Castellammare del Golfo istituisce l'albo delle imprese di fiducia distinto per categorie merceologiche ed in sezioni relativamente alle prestazioni di servizi.

2. Il Responsabile del II Settore è responsabile della tenuta dell'Albo e delle procedure per la sua formazione e aggiornamento.

3. Il Responsabile del II Settore dovrà trasmettere a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente in copia l'Albo una volta istituito e comunicare immediatamente e senza ritardo ogni variazione e/o aggiornamento, nonché le notizie utili ai fini delle previsioni di cui all'art. 3 comma 6 e 16 comma 2 del presente regolamento.

4. Il Responsabile del II Settore dovrà comunicare immediatamente a tutti i Responsabili di Settore, altresì, tutti i provvedimenti adottati, ai sensi degli articoli 13 e 15 del presente regolamento, nei confronti delle ditte iscritte all'Albo e rilevanti ai fini dell'invito alle gare.

Articolo 8

(Iscrizione all'Albo)

1. Sono iscritte all'albo di cui all'articolo precedente le imprese che siano iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Articolo 9

(Istanza di iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza, corredata da marca da bollo da € 14,62, al Comune di Castellammare del Golfo - Responsabile del II Settore -, corredata con i seguenti documenti e certificati:

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa, nonché il nulla osta ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 575/65;

b) certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non sussista concordato preventivo con annotazione nulla osta ex legge 575/65;

c) certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti dell'impresa non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b), né sussiste presentazione di domanda di concordato preventivo;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di carichi pendenti;

f) certificazioni rilasciate dall'INPS, dall'INAIL (DURC) in ordine alla regolarità contributiva;

g) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2.

I certificati di cui alle lettere d) e e) devono riguardare il titolare e il direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Articolo 10

(Procedura per l'iscrizione all'Albo)

1. Le domande e la documentazione presentate, sulla base di apposito avviso, saranno esaminate dal Responsabile del

Il Settore, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'Albo entro il 31 Dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'iscrizione all'Albo i richiedenti possono comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta di richiedenti, prima di procedere all'iscrizione del richiedente.

4. Qualora non vengano confermate le dichiarazioni di cui al comma precedente l'Amministrazione non iscriverà il richiedente nell'apposito albo nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

5. In sede di prima formazione dell'albo e in sede di aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, il Comune di Castellammare del Golfo dovrà pubblicare, per almeno 26 giorni consecutivi, l'avviso presso l'Albo pretorio, presso l'U.R.P., sul sito ufficiale dell'Ente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. (G.U.R.S.).

Articolo 11 **(Informative antimafia)**

1. L'Amministrazione, prima di procedere all'iscrizione all'Albo, dovrà acquisire le informazioni antimafia del Prefetto sui richiedenti. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, n.726 non si potrà procedere alla relativa iscrizione. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, in assenza delle informazioni del Prefetto, l'Amministrazione iscriverà con riserva il richiedente. Qualora successivamente alla scadenza del termine di quarantacinque giorni siano acquisite le informazioni del Prefetto con le quali si attesti ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, n.726 l'Amministrazione cancellerà dall'Albo il soggetto iscritto con riserva senza osservare alcuna altra formalità.

2. Il Responsabile del II Settore successivamente alla prima formazione dell'Albo dovrà richiedere le informazioni del Prefetto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 almeno annualmente, entro il 31 Dicembre.

3. I Responsabili di Settore competenti per materia dovranno richiedere le informazioni del Prefetto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 propedeuticamente alla stipula del contratto con una impresa regolarmente iscritta all'Albo qualora siano decorsi oltre sei mesi dal loro rilascio all'Ente. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, in assenza delle informazioni del Prefetto, l'Amministrazione stipulerà il contratto. Qualora successivamente alla scadenza del termine di quarantacinque giorni siano acquisite le informazioni del Prefetto con le quali si attesti ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, n.726 l'Amministrazione recederà dal contratto senza osservare alcuna altra formalità.

Articolo 12 **(Effetto dell'iscrizione all'Albo)**

1. L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

3. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

4. Fatti salvi i casi di cui all'art 11, si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 15 del presente regolamento.

5. Il Responsabile del II Settore provvede ad effettuare, nel corso dell'anno, verifiche a campione, nella misura almeno del 30% delle imprese iscritte, per accertare la persistenza in capo alle stesse dei requisiti di iscrizione.

Articolo 13 **(Sospensione dall'Albo)**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando relativamente all'impresa:

- a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione di forniture di beni e/o servizi;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione di forniture di beni e/o servizi;
- f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

Articolo 14 (Procedimento per la sospensione)

1. Il provvedimento di cui al precedente articolo è preceduto dalla comunicazione all'impresa iscritta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

In particolare, il Responsabile del II Settore provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) i fatti e gli addebiti contestati;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) il termine per poter presentare deduzioni;
- f) il termine per la conclusione del procedimento;
- g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

2. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

Articolo 15 (Cancellazione dall'albo)

1. Oltre che nei casi di cui all'art.11, sono cancellate dall'albo le imprese iscritte che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; uno o più soci o il direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; di uno o più soci o del direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

n) la cui posizione contributiva certificata dall'INPS, dall'INAIL non sia in regola.

o) nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 20 comma 4 e 5 del presente regolamento.

p) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'impresa iscritta: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 16

(Partecipazione alle gare officiose)

1. L'affidamento a terzi per l'acquisizione di beni e servizi in economia avviene mediante cottimo fiduciario con richiesta di offerte ad operatori economici iscritti all'Albo. Gli operatori economici da invitare sono almeno dieci per servizi o forniture di valore ricompreso tra E 25.000,00 ed E 50.000,00, almeno cinque per servizi o forniture di valore ricompreso tra €. 7.500,00 ed E 24.999,00. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nelle lettere di invito.

2. Per servizi o forniture di valore inferiore ad €. 7.500,00 è consentito l'affidamento diretto ad operatori economici iscritti all'Albo. Fermo restando il divieto di frazionamento di cui all'art. 4 del presente regolamento nel corso dello stesso anno solare non è consentito affidare direttamente allo stesso operatore economico servizi o forniture per un importo superiore ad €. 15.000,00.

3. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Responsabile del Settore competente per materia spedisce alle imprese interessate iscritte all'Albo, con raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, l'avviso di informazione in ordine alle forniture di beni e servizi in economia da aggiudicare. Qualora non risultino iscritte all'albo un numero di imprese nei limiti di cui al comma primo, l'Amministrazione potrà invitare imprese non iscritte all'Albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

4. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora ricorrono condizioni di urgenza non imputabili all'Amministrazione può essere ridotto dal Responsabile del Settore, con adeguata motivazione, a sette giorni.

5.L'avviso di informazione dovrà almeno specificare:

a) l'indicazione dell'Amministrazione, riportando la specificazione dell'ufficio competente;

b) l'oggetto della fornitura dei beni e servizi;

c) le caratteristiche tecniche;

d) la qualità e la modalità di esecuzione;

- e) i prezzi;
 - f) le modalità ed i termini per il pagamento;
 - g) i criteri di aggiudicazione;
 - h) i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse;
 - i) termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
 - l) data, ora e luogo della loro apertura;
 - m) ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
 - n) condizioni e requisiti per poter partecipare;
 - o) i tempi di consegna;
 - p) i termini di validità dell'offerta;
 - q) le garanzie a corredo dell'offerta;
 - r) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003;
5. Non è consentito invitare imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
6. Ciascun Responsabile di Settore non può invitare per una seconda fornitura una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
7. A pena d'esclusione l'impresa partecipante dovrà produrre autodichiarazione in carta semplice, formulata in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con la quale il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità che non si trova in una delle condizioni di cui all'art 15 comma 1 del presente regolamento e
- a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
 - b) che non subappalterà servizi o forniture di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.
 - c) che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
 - d) che si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - e) che si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, etc.);
 - f) che si obbliga ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei sub contratti ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 17 **(Criterio di aggiudicazione)**

- 1 Tra le offerte acquisite, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- 2 La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.

Articolo 18 **(Celebrazione della gara)**

- 1- Le gare sono espletate da una Commissione presieduta dal Responsabile del Settore interessato e costituita anche da altri 2 (due) dipendenti, almeno di categoria C del Settore, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Della celebrazione della gara, a cui dovranno assistere anche due testimoni scelti tra i lavoratori dipendenti dell'Ente, sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.
3. Alle imprese non ammesse deve essere data comunicazione motivata dell'esclusione.
4. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica.
5. All'aggiudicazione si procede anche in presenza di una sola offerta.

Articolo 19 **(Verbale di gara e aggiudicazione provvisoria)**

1. Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dalla Commissione, dai testimoni e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi, all'albo pretorio. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del Responsabile del procedimento con raccomandata A.R. o notifica o a mezzo fax.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo e si provvederà ad adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva.
3. In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il Responsabile del procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.
4. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il Responsabile del procedimento, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

Articolo 20 **(Aggiudicazione definitiva)**

1. Il Responsabile del procedimento, divenuto definitivo il verbale di aggiudicazione, comunica l'avvenuta aggiudicazione all'impresa, con raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, e contestualmente formula invito a presentarsi per la stipula del contratto, specificando i documenti di rito da produrre. Contestualmente il Responsabile del procedimento provvede a pubblicare l'esito di gara all'Albo pretorio, presso l'U.R.P., sul sito ufficiale dell'Ente .
2. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 (dieci) giorni o nei maggiori termini prefissati nella richiesta di offerta, la documentazione richiestagli, ivi compresa la cauzione definitiva dovuta negli importi e nei modi previsti dall'art. 113 del D Lgs. 163/2006. Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi.
3. Acquisita la documentazione di cui al comma 2 il Responsabile del Settore competente su proposta del Responsabile del procedimento adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva e assume il relativo impegno di spesa.
4. Qualora l'aggiudicatario non provveda a trasmettere i documenti richiesti anche dopo rituale diffida, il Responsabile del procedimento, con atto motivato, revoca l'aggiudicazione. In questi casi l'Amministrazione aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La ditta aggiudicataria, anche per gli effetti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, dovrà comunicare alla stazione appaltante: l'oggetto, l'importo, la durata, la titolarità dei sub contratti, di qualsiasi natura e/o importo, di cui intende avvalersi e le modalità di scelta dei contraenti. In assenza delle informazioni la stazione appaltante non autorizzerà il sub contratto.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo determina la cancellazione dell'impresa dall'Albo secondo le procedure previste nel presente regolamento.

Articolo 21 **(Il contratto)**

1. La stipulazione del contratto deve aver luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva.
2. Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

a) mediante lettera di incarico o di ordinazione, per forniture di beni e servizi di importo pari o inferiore ad €. 7.500,00 esclusa IVA;

b) mediante scrittura privata, non autenticata, repertoriata in apposito registro delle scritture private e da registrare solo in caso d'uso, per forniture di beni e servizi di importo ricompreso tra €. 7.500,00 ed €. 20.000,00 , esclusa IVA tranne che per le procedure aperte;

c) mediante contratto in forma pubblico - amministrativa, repertoriato e registrato, in tutti gli altri casi.

3. I contratti in forma pubblico - amministrativa sono rogati dal Segretario comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.

4. L'ufficio contratti è competente a redigere gli atti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il Responsabile del procedimento, ai fini dell'art.7 comma 3 del presente regolamento, deve trasmettere immediatamente al Responsabile del II Settore, gli atti di cui al comma 2 lettere a), b), c) del presente articolo.

Art. 22

(Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi)

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Settore competente, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.

2. L'ordinazione deve contenere:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;

c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);

d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il Responsabile del Settore, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

a) i riferimenti all'atto di ordinazione;

b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;

c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 23

(Inadempimenti)

1. Nel caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione imputabile al contraente delle forniture di beni e di servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'avviso di informazione. Inoltre, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione stessa, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa contestazione scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

3. Restano salvi i diritti attribuiti dalle vigenti disposizioni in favore della stazione affidante per vizi e difformità scoperti dopo il collaudo o la regolare esecuzione.

Art. 24

(Verifica e collaudo)

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 30.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b).

3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile del Settore competente in ragione dell'intervento da collaudare.

4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o

dei servizi.

Art. 25
(Garanzie)

1. I soggetti offerenti sono di norma esonerati dalla costituzione della garanzia a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore ad E 10.000,00. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Per la garanzia definitiva si applicano, invece, le disposizioni di cui all'art. 113 dello stesso decreto.

Art. 26
(Disposizioni speciali per i servizi legali)

1. Fatta salva la facoltà di istituire ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 244/07 uffici unici di avvocatura con altri Enti locali, i servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, qualora non siano riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti possono essere affidati dalla Giunta Municipale su proposta del responsabile del procedimento su base fiduciaria, per importi fino a euro 10.000,00; per importi superiori e fino ad € 100.000 si applicano le procedure di cui all'art. 28 del presente regolamento.

2. E' vietato l'artificioso frazionamento dei servizi di cui al comma 1.

3. Non è possibile conferire direttamente nel corso di uno stesso anno solare ad uno stesso professionista incarichi per le prestazioni di cui al comma 1 per importi superiori ad € 20.000 I.V.A. esclusa.

Art. 27
(Disposizioni speciali per i servizi tecnici)

1. I servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 dello stesso decreto, le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5 dello stesso decreto, le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7 dello stesso decreto, le prestazioni connesse ai servizi precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.), i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, del decreto citato, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi precedenti, le attività di collaudo, qualora non siano riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti, vengono affidate dal Responsabile del procedimento, su base fiduciaria, per importi fino a €. 40.000,00; per importi superiori e fino ad € 100.000 si applicano le procedure di cui all'art. 28 del presente regolamento.

2. E' vietato l'artificioso frazionamento dei servizi di cui al comma 1.

3. Non è possibile conferire direttamente nel corso di uno stesso anno solare ad uno stesso professionista incarichi per le prestazioni di cui al comma 1 per importi superiori ad € 40.000 I.V.A. esclusa.

Art. 28
(Procedure per l'affidamento dei servizi legali e tecnici)

1 I servizi legali e tecnici di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento non conferiti fiduciariamente sono affidati, mediante procedura negoziata esperita dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006., previo invito di almeno cinque soggetti idonei.

- a) della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alla tipologia dell'incarico da affidare;
- b) dell'attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum vitae;
- c) del ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo a parità di esperienza professionale.

3. Ai fini della determinazione del prezzo posto a base delle procedure di affidamento, a titolo di corrispettivo, degli incarichi professionali per i servizi legali e tecnici si dovrà fare riferimento ai minimi tariffari ridotti del 20%, in caso di incarico fiduciario, e ai minimi tariffari negli altri casi.

4. Nel caso di servizi tecnici di cui all'art. 27 del presente regolamento la procedura negoziata dovrà esperirsi tra i soggetti iscritti nell'apposito albo dei professionisti di fiducia dell'Ente e in possesso dei requisiti richiamati nello schema di avviso pubblico adottato secondo le direttive della deliberazione Commissariale n° 74/2007; uno stesso professionista non potrà essere invitato ad una seconda selezione fino a quando tutte gli altri professionisti iscritti all'albo citato non abbiano ancora ricevuto un invito a partecipare nell'anno solare.

5. Nel corso dello stesso anno solare, per i servizi di cui al comma 1, non è consentito affidare allo stesso operatore economico incarichi professionali per un importo superiore ad € 100.000.

6. Indipendentemente dal corrispettivo previsto non è consentito conferire incarico professionale per i servizi di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento ad un operatore economico qualora non possenga i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e/o qualora a) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, c) un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili d) abbia lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con l'Amministrazione e) assista soggetti che hanno lite pendente con l'Amministrazione f) si trovi in una delle condizioni di cui all'art.58 comma 1 e 59 comma 1 del D.Lgs.267/2000.

7. L'Amministrazione deve dare adeguata pubblicità agli incarichi professionali conferiti per i servizi di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento entro 30 giorni dal conferimento medesimo, a cura del responsabile del procedimento, con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio e mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito web dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Art. 29

(Modalità di erogazione della prestazione per i servizi legali e tecnici)

1. Le prestazioni professionali dovranno essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in sede di disciplinare di incarico.

2. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che deve predeterminare comunque l'importo complessivo dei corrispettivi.

3. Per i servizi legali il riconoscimento degli onorari al professionista esterno avverrà come di seguito specificato: nella misura tariffaria determinata in sede di affidamento nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio; nella misura tariffaria determinata in sede di affidamento maggiorata del 10 % nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite o di giudizio concluso con compensazione di spese; nella misura tariffaria determinata in sede di affidamento maggiorata del 20% in caso esito pienamente favorevole con vittoria di spese;

a) nelle cause di valore eccedente l'ultimo scaglione delle tariffe, gli onorari di cui alle voci sub a), sub b) e sub c) sono aumentati con criterio proporzionale al valore della controversia, ma non possono superare complessivamente lo 0,30% del valore della controversia stessa.

Articolo 30

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme interne in contrasto con esso.

Articolo 31

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine di cui all'art. 10 comma 2 è fissato al 30 Aprile 2008.